

**ASSEMBLEA DEL 12 E 13 APRILE 2006 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA
CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN
Parte ordinaria**

Roma, 28 marzo 2006

Agli azionisti della TAS Tecnologia Avanzata dei Sistemi S.p.A. - Gruppo N.C.H.

Signori Azionisti,

in data 28 febbraio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci in parte ordinaria e in parte straordinaria, per la data del 12 aprile 2006 ore 11:00 presso i locali della Confindustria in Roma Viale dell'Astronomia n. 30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2006 stessa ora presso la sede legale della Società in Roma Largo Caduti di El Alamein n. 9.

L'ordine del giorno, indicato nell'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 10 marzo 2006, è il seguente:

Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2005, bilancio consolidato e relazioni sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio 2005; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione della riserva emissione azioni ex art 2349 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Consiglieri e dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Incarico alla società di revisione per le situazioni contabili della società e le situazioni contabili consolidate per gli esercizi 2006-2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di modifica degli artt. 2, 3, 9 del Regolamento delle Assemblee; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di eliminazione dell'art. 6-bis dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Proposta di modifica degli artt 12, 18, 27, 31 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, si illustrano le proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno **per la parte ordinaria**.

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2005, BILANCIO CONSOLIDATO E RELAZIONI SULLA GESTIONE; DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2005; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si propone di approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2005 della Società ed il bilancio consolidato, così come presentati e meglio illustrati rispettivamente nella relazione sulla gestione e nelle note di commento, che sono stati depositati sia presso la sede legale della Società che della Borsa Italiana e sono anche disponibili sul sito della Società www.tasitalia.com.

In particolare, dal bilancio di esercizio risulta un patrimonio netto di Euro 18.415.678, un valore della produzione di Euro 6.041.836 in diminuzione dell'8%, un risultato operativo netto di Euro 199.257, anch'esso in diminuzione del 63% ed una perdita di Euro 240.383, mentre dal bilancio consolidato, redatto secondo i principi internazionali IFRS, un patrimonio netto di Euro 23.245.768, ricavi per Euro 14.125.363,

in crescita del 16% sull'anno precedente ed un risultato netto di Euro 3.864.073, pari ad un incremento dell'82% sul 2004. L'incremento è imputabile per intero alla società controllata svizzera APIA SA.

Si propone, in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2005, di ripianare le perdite ammontanti a Euro 240.382,78 con ricorso alle riserve disponibili e più precisamente mediante utilizzo dell'intera riserva straordinaria e, per il residuo, della riserva legale.

Si propone, altresì, di non procedere a distribuzione di dividendi.

2. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELLA RISERVA EMISSIONE AZIONI EX ART. 2349 COD. CIV.; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si rammenta come, nell'assemblea del 28 luglio 2000, in sede di destinazione dell'utile 1999, la somma di Lire 120.000.000 (ora convertita in Euro 61.974,83) sia stata utilizzata per la costituzione della riserva emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 6 dello statuto, come modificato con delibera assembleare del 13 gennaio 2000.

In data 12 gennaio 2005 il piano di stock grant previsto nel medesimo art. 6 dello statuto per il quale detta riserva era stata costituita è giunto a conclusione e, all'esito del suo svolgimento, il residuo ammonta a Euro 24.578,78. Si propone, dunque, di destinare il residuo della riserva emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., pari a Euro 24.578,78, a riserva straordinaria.

3. PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E DISPOSIZIONE DELLE STESSE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e la eventuale vendita, peraltro prassi consolidata delle società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni di borsa, costituisce un efficace strumento che permette flessibilità gestionale e strategica, di grande utilità in periodi in cui si testimonia una accentuata volatilità dei mercati ma altresì valido in relazione ad eventi correlati ad accordi od intese che presuppongano lo scambio o l'attribuzione in pagamento di pacchetti azionari. Il Consiglio, pertanto, in considerazione della prossima scadenza del mandato conferito dall'assemblea dei soci il 28/04/2005, propone di sottoporre all'Assemblea Ordinaria la decisione di revocare la precedente autorizzazione di acquisto di azioni proprie e relativa disponibilità, per la parte non utilizzata, e di autorizzare nuovamente l'acquisto e la disposizione di azioni proprie secondo quanto dettagliato in appresso.

Le motivazioni

L'obiettivo è, quindi, quello di incrementare la creazione di valore per gli azionisti, non escludendo la possibilità di utilizzare le azioni acquistate nell'ambito di operazioni che presuppongano lo scambio o l'attribuzione di pacchetti azionari ovvero per la realizzazione di ulteriori piani di incentivazione dei dipendenti o per l'erogazione di compensi in azioni destinati a dipendenti o agli stessi amministratori. Inoltre, attraverso tale strumento, la Società raggiunge una utile ed opportuna flessibilità gestionale e strategica, anche attraverso operazioni successive di acquisto ed alienazione, ai sensi del disposto dell'art. 2357-ter, comma 1 del cod. civ..

Il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione e la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'acquisto di azioni proprie come la successiva disposizione delle medesime necessita, a norma rispettivamente degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., della preventiva autorizzazione dell'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo delle azioni da acquistare – fermo restando che in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale -, la durata per la quale l'autorizzazione è accordata, che non può essere superiore a 18 mesi, nonché il corrispettivo minimo e massimo.

Si ricorda altresì che la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Al riguardo si ritiene opportuno proporre di stabilire, in primo luogo, come limite massimo al possibile investimento la somma di Euro 4.500.000, in conformità al disposto di cui al comma 2 dell'art. 2357 c.c..

Quanto al numero massimo di azioni acquistabili, che per legge deve essere fissato dall'assemblea, si propone l'acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo di n. 177.215 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 92.151,80, ad un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo ad Euro 0,52, pari al valore nominale di ciascuna azione, e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di negoziazione del giorno precedente ogni singola operazione.

Resta inteso che in nessun caso il valore nominale delle azioni detenute in portafoglio potrà eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche di eventuali azioni possedute da società controllate. Si evidenzia al riguardo che nessuna delle società controllate da TAS possiede azioni di quest'ultima.

L'ammontare massimo dell'investimento indicato in Euro 4.500.000 deve essere valutato tenendo conto non solo del prezzo di acquisto ipotizzabile ma anche dei possibili disinvestimenti realizzabili nel periodo previsto dalla autorizzazione all'acquisto che si propone di stabilire nel massimo consentito dalla legge e quindi 18 mesi.

Le modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati

Gli acquisti dovranno avvenire in via preferenziale sul mercato, secondo le modalità concordate con la Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare la parità di trattamento degli azionisti, ma ove se ne presentasse l'opportunità, gli acquisti verranno effettuati anche mediante offerta pubblica di acquisto in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.lgs. 58/98 e dall'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/99.

Modalità di vendita

Quanto alle modalità di disposizione delle azioni acquistate, si propone, ai sensi dell'articolo 2357-ter cod. civ., il conferimento della più ampia discrezionalità, fissando unicamente il prezzo minimo che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi, autorizzando espressamente atti di disposizione di dette azioni nell'ambito di operazioni che presuppongano lo scambio o l'attribuzione in pagamento di pacchetti azionari ovvero per realizzare nuovi programmi di incentivazione dei dipendenti e degli amministratori.

In ogni caso tanto le operazioni di acquisto quanto quelle di vendita avverranno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento e delle raccomandazioni delle autorità di vigilanza e della società di gestione del mercato, in relazione alle diverse finalità perseguite.

Infine, secondo quanto consentito in base al disposto dell'art. 2357-ter, co. 2, si propone all'Assemblea di autorizzare, fermi i limiti stabiliti dal 1° e 2° comma dell'art. 2357 cod. civ., l'esercizio totale del diritto di opzione delle azioni proprie.

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEI COMPENSI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

L'incarico dell'attuale Consiglio di Amministrazione avrà scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio 2005 ed occorrerà procedere, dunque, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per ulteriori tre esercizi, indi fino all'approvazione del bilancio 2008, secondo quanto previsto nell'art. 18 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, al fine di assicurare la partecipazione delle minoranze, sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo e contenere un numero di candidati non superiore al massimo previsto per Statuto.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il cinque per cento delle azioni ordinarie, con il deposito presso la sede legale dieci giorni prima di quello

fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alle dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'esistenza di requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, fra i quali pertanto anche i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ex art. 148 del D.Lgs 58/98, nonché dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sempre secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale, si richiede inoltre il deposito del *curriculum vitae* di ciascun candidato. Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista a pena di ineleggibilità e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i Soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, copia della certificazione rilasciata ai sensi di legge e comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

La lista per la quale non sono osservate tali statuizioni è considerata non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti. Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;
- d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un quinto dei membri del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata in tal modo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, secondo l'art. 18 dello Statuto, è composto da non meno di cinque e da non più di undici membri, anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica. Il Consiglio, in considerazione delle dimensioni della Società ed onde consentire una gestione snella ed efficace, ritiene sufficientemente rappresentativo della compagine azionaria un Consiglio formato nei limiti del numero minimo prescritto dallo statuto, proponendo di eleggere nuovamente 5 Consiglieri.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto e dall'art. 2389 del Codice Civile, è compito dell'Assemblea stabilire il compenso degli amministratori, mentre spetta al Consiglio la remunerazione di amministratori rivestiti di particolari cariche. Si propone di optare per una forma di emolumento che tenga conto sia dell'impiego di tempo sia della professionalità investita dai consiglieri con la conseguente corresponsione a favore di ciascun membro del Consiglio di Euro 17.000 all'anno. Peraltro tale somma è in linea con quanto disposto per i membri della controllante tenendo conto, da un lato, delle diverse dimensioni e dall'altro della quotazione della Società.

5. INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE PER LE SITUAZIONI CONTABILI DELLA SOCIETA' E DELLE SITUAZIONI CONTABILI CONSOLIDATE PER GLI ESERCIZI 2006-2011; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

L'incarico alla società di revisione Mazars & Guérard S.p.A. è stato rinnovato dall'assemblea del 16 aprile 2003 per la revisione delle situazioni contabili della Società per il triennio 2003-2005 con estensione anche alle situazioni contabili consolidate. Pertanto, con la revisione del bilancio 2005, il suddetto incarico si è esaurito e la Società deve provvedere a nominare la società di revisione incaricata per i successivi sei esercizi, in ottemperanza al nuovo disposto dell'art. 159 del D.lgs. 58/1998.

Stante la recente acquisizione della Società da parte di N.C.H. S.p.A., ed a fronte della considerazione che la revisione di N.C.H. nonché dell'intero gruppo è affidata alla società di revisione Price Waterhouse Coopers, risulta utile ed opportuno adottare la medesima società di revisione anche per la società controllata TAS S.p.A..

Il Consiglio, pertanto, propone di conferire l'incarico per gli esercizi 2006-2011 alla società Price Waterhouse Coopers, previo parere del Collegio Sindacale, sia per le situazioni contabili della Società che per le situazioni contabili consolidate, e di determinare il compenso sulla base della proposta ricevuta.

6. MODIFICA DEGLI ARTT. 2, 3, 9 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Si illustrano in appresso singolarmente le modifiche proposte al Regolamento delle Assemblee, il quale, non essendo più allegato allo Statuto Sociale, può pertanto essere modificato dall'assemblea ordinaria.

In particolare:

Articolo 2 del Regolamento delle Assemblee

Alla luce di quanto stabilito nell'art. 2370 comma 2 del codice civile nonché nell'art. 19 comma 1 lettera g) del Regolamento Consob n. 11768/98, si propone di sostituire il termine 'certificazione' con quello di 'comunicazione per l'intervento in assemblea', adeguando così la terminologia utilizzata nel regolamento assembleare a quella normativa. Inoltre, secondo il disposto degli artt. 34-bis del Regolamento Consob 11768/98 e 2370 comma 2 del codice civile, le società quotate nei mercati regolamentati hanno facoltà di stabilire un termine per il deposito preventivo delle comunicazioni per l'intervento in assemblea, purchè non anteriore ai due giorni non festivi precedenti la data prevista per la prima convocazione. È utile altresì specificare che tali comunicazioni siano pervenute alla Società ai fini dell'ammissione alla riunione dell'esercizio del diritto di voto. Rinviando la determinazione del termine alla competenza dell'assemblea straordinaria in sede di modifica dello Statuto Sociale, occorre tuttavia provvedere ad un conforme coordinamento della previsione dell'articolo in esame. Si ritiene, dunque, di modificare l'art. 2 del regolamento assembleare, come segue:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 2 – Intervento in Assemblea</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che presenteranno le specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza.</p> <p>3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della società e gli amministratori, i sindaci e</p>	<p>Da modificare come segue:</p> <p>ART. 2– Intervento in Assemblea</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, <u>per i quali siano pervenute alla Società apposite comunicazioni e che presenteranno le specifiche certificazioni</u> rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, <u>nei termini previsti nello statuto e nella normativa applicabile.</u></p> <p>2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale</p>

<p>i dirigenti delle società che saranno eventualmente controllate dalla società, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare nonché, il personale ausiliario.</p>	<p>la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza. 3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della società e gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle società che saranno eventualmente controllate dalla società, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare nonché, il personale ausiliario.</p>
---	---

Articolo 3 del Regolamento delle Assemblee

In riferimento all'art. 3 del Regolamento delle Assemblee si ritiene opportuno coordinare la tempistica indicata per la verifica della legittimazione dei poteri dei rappresentanti con il termine massimo previsto per il deposito delle comunicazioni per l'intervento in assemblea.

Si propone dunque la seguente aggiornata formulazione:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 3 – Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea 1. Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza è aperto nel luogo di svolgimento dell'assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'assemblea. 2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei soci, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.</p>	<p>Da modificare come segue ART. 3 – Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea 1. Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza è aperto nel luogo di svolgimento dell'assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'assemblea. 2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei soci, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno due giorni <u>non festivi</u> prima di quello fissato per l'Assemblea <u>in prima convocazione</u>.</p>

Articolo 9 del Regolamento delle Assemblee

In considerazione delle recenti modifiche apportate al D. Lgs. 58/1998, per le quali sarà necessario provvedere all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con scrutinio segreto (art. 147-ter comma 2) e saranno stabilite con regolamento Consob le modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte della minoranza (148 comma 2), tenuto conto della formulazione dell'art. 2375 1° comma cod. civ. in cui si prevede che siano verbalizzati anche coloro che esprimono voto favorevole, unitamente ai contrari ed agli astenuti ed evidentemente nei limiti in cui sia applicabile lo scrutinio palese, si coglie l'occasione per adeguare al dettato normativo l'articolo in esame che viene pertanto così riformulato:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 9 – Votazioni 1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno. 2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il</p>	<p>Da modificare come segue ART. 9 – Votazioni 1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno.</p>

<p>presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.</p> <p>3. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Spetta al presidente stabilire il sistema di votazione e i mezzi per procedervi.</p> <p>Le votazioni sulla nomina del collegio sindacale, di regola, vengono effettuate mediante schede riproducenti le liste dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli soci.</p> <p>4. Il Presidente regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto. Al termine delle votazioni gli scrutatori, ove nominati, redigono il relativo verbale.</p> <p>Ogni scrutatore comunica al Presidente i risultati dello scrutinio. Ultimato il compito, il Presidente dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.</p> <p>5. Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché, titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.</p> <p>6. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.</p> <p>7. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli soci per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento e dal presidente all'inizio della votazione.</p> <p>8. Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p>	<p>2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.</p> <p>3. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese, <u>salvo ove disposizioni normative, regolamentari o statutarie prevedano lo scrutinio segreto</u>. Spetta al presidente stabilire il sistema di votazione e i mezzi per procedervi.</p> <p>Le votazioni sulla nomina del collegio sindacale, di regola, vengono effettuate mediante schede riproducenti le liste dei candidati le schede devono comunque essere riferibili ai singoli soci, <u>ovvero secondo le disposizioni normative o regolamentari applicabili.</u></p> <p>4. Il Presidente regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto. Al termine delle votazioni gli scrutatori, ove nominati, redigono il relativo verbale.</p> <p>Ogni scrutatore comunica al Presidente i risultati dello scrutinio. Ultimato il compito, il Presidente dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.</p> <p>5. Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché, titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.</p> <p>6. <u>Nei casi di scrutinio palese, Ccoloro che votano a favore</u>, contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.</p> <p>7. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli soci per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento e dal presidente all'inizio della votazione.</p> <p>8. Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.</p>
--	---

Si propone infine di approvare in sede di assemblea la delega al Presidente a curare ogni eventuale adempimento necessario e conseguente a tali modifiche.

Il presente atto è depositato presso la sede della Società, affinché i soci che ne facciano richiesta possano prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. 58/98.

Vi invitiamo, pertanto, in sede di assemblea ad approvare le proposte da noi formulate e come sopra motivate, ringraziandoVi per la fiducia accordataci.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
 (Ing. Pompeo Busnello)